

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Curti e per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Fossa.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana** » (1444).
(Esame e rinvio).

Sul disegno di legge riferisce ampiamente il senatore Treu.

Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sullo Statuto nel suo complesso, l'oratore passa ad analizzare i singoli articoli: gli articoli 1, 9, 10, 12, 19, 21, 24, 32, 37, 52, 56, 61 e la III delle norme transitorie meriterebbero, a suo avviso, d'esser

chiariti, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, mentre gli articoli 4, 57, 71 e 79 andrebbero riesaminati e eventualmente modificati dal Consiglio regionale.

In particolare, all'articolo 4, occorrerebbe prendere nuovamente in esame i primi quattro capoversi; all'articolo 57 — collegato con gli articoli 63 e 68 — occorrerebbe risolvere il problema della costituzione degli enti comprensoriali; all'articolo 71 occorrerebbe precisare la dizione « enti locali elettivi », che non appare propria; all'articolo 79, infine, sarebbe necessario, come per altri Statuti regionali, decidere sull'ammissibilità di norme recanti limitazioni all'esercizio del *referendum* abrogativo, eccedenti quelle previste dal dettato costituzionale.

Successivamente interviene nella discussione il senatore Bisori, osservando in via preliminare che l'autonomia contabile attribuita, con il primo comma dell'articolo 9, al Consiglio regionale, non gli appare né funzionale né opportuna. Per quanto concerne l'articolo 12, inoltre, l'oratore giudica che la facoltà conferita ai consiglieri di organizzarsi in gruppi, che possono essere formati anche da un solo consigliere, sia in contrasto con l'articolo 72 della Carta costituzionale, nonché con l'esigenza di impedire la formazione di

troppo numerosi gruppuscoli politici, la cui azione può risultare pregiudizievole alla funzione legislativa del Consiglio. Dopo aver dichiarato di condividere le conclusioni del relatore sugli articoli 57, 63 e 68 e dopo aver sottolineato l'esigenza di non istituire enti locali di decentramento in eccedenza rispetto a quelli indicati nella Costituzione, il senatore Bisori afferma che il diritto all'esercizio del *referendum* non può essere limitato con la normativa in esame e conclude manifestando l'avviso che il giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa popolare e del *referendum* non possa essere in alcun caso rimesso al Consiglio regionale, perchè una norma siffatta contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Dopo interventi dei senatori Dalvit, Gianquinto, Preziosi e Ferri e del presidente Tesauro, prende la parola il sottosegretario Curti, prospettando l'opportunità di modificare il quinto comma dell'articolo 62, concernente la facoltà della Regione di assumere personale a contratto, perchè contrasta tanto con l'ultimo comma dell'articolo 97 della Costituzione, quanto con la legge 28 dicembre 1970, n. 775, che vieta espressamente qualsiasi assunzione anomala di personale.

Dopo che il senatore Ferri ha affermato che il rilievo non è proponibile in quanto costituirebbe in sostanza un processo alle intenzioni delle Regioni, il Presidente e il senatore Bisori dichiarano invece di condividere pienamente il rilievo del sottosegretario Curti.

Il sottosegretario Fossa sottolinea l'esigenza che venga meglio chiarito e precisato il disposto dell'articolo 54, concernente la Commissione permanente di controllo che il Consiglio regionale dovrà istituire.

Infine, dopo che il senatore Signorello ha chiesto notizie e chiarimenti sulle modalità di svolgimento della discussione sui diversi Statuti regionali, il Presidente fornisce assicurazioni circa l'estrema sollecitudine con la quale la discussione stessa si svolgerà e la Commissione delibera di investire dell'ulteriore esame dello Statuto in titolo la Sottocommissione incaricata dello studio degli Statuti regionali.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato ad altra seduta.

« **Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna** » (1470).
(Esame e rinvio).

Sullo Statuto in titolo riferisce ampiamente, in senso favorevole, il senatore Murmura.

Dopo aver ricordato la genesi della normativa in esame, il relatore afferma che il Parlamento, nel momento in cui manifesta, in ordine agli Statuti regionali, la sua volontà (che, essendo prevalentemente politica, è necessariamente orientata, nel rispetto assoluto e rigoroso della Costituzione, a non creare, nè per il presente nè per il futuro, conflitti assurdi e nocivi), deve soffermare il suo giudizio critico ed essenziale sulle sole disposizioni in effettivo contrasto con la Costituzione (o intese ad ampliare le competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni), consigliando invece, per altre norme, un'interpretazione od una dizione più puntuali, sempre comunque nel più pieno rispetto dell'autonomia che la Costituzione ha riconosciuto alle Regioni, aventi in alcune materie dignità pari allo Stato medesimo.

Successivamente il senatore Murmura afferma che potrebbero suscitare perplessità d'ordine costituzionale: l'articolo 1, il cui disposto è molto simile a quello delle norme introduttive di altri Statuti; l'articolo 3, terzo comma, lettere c) ed l); l'articolo 4, commi quinto e sesto; gli articoli 12, 17, 19, 30 e 32, concernenti il Consiglio regionale, superati dalla legislazione in vigore; l'articolo 28, per quello che attiene la votazione palese; l'articolo 29, che andrebbe in ogni caso modificato per quanto attiene alle modalità di votazione; l'articolo 43, che potrebbe essere modificato in conformità del disposto dell'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 51, concernente il giudizio sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di *referendum*; l'articolo 53, che tratta materia di esclusiva competenza statale; l'articolo 54, il cui terzo comma appare

in contrasto con l'articolo 129 della Costituzione; l'articolo 57, che prevede la delega di funzioni amministrative ad enti locali diversi dalle provincie e dai comuni; l'articolo 58, concernente i controlli di legittimità e di merito sugli atti degli enti locali; l'articolo 59, che disciplina l'attività amministrativa delle Regioni; l'articolo 62, che al terzo comma attribuisce al Consiglio regionale il potere di nominare i rappresentanti delle Regioni negli organi degli Enti e delle aziende regionali (mentre, ad avviso del relatore, tale nomina dovrebbe essere di competenza della Giunta); l'articolo 63, le cui disposizioni andrebbero regolate con legge nazionale; gli articoli 65 e 67, che possono essere considerati superati; l'articolo 69, infine, che appare in contrasto con l'articolo 119 della Costituzione e con l'articolo 20 della legge finanziaria regionale.

Infine il senatore Murmura formula rilievi, a suo giudizio non essenziali, sugli articoli 2, 4, 7, 16, 17, 21, 27, 46, 48, 52, 61 e 68.

La Commissione decide di investire del compito di approfondire lo studio dei rilievi formulati dal relatore la Sottocommissione incaricata dell'esame degli Statuti regionali.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1167 ALLE COMMISSIONI RIUNITE 1^a E 11^a

Senza dibattito, la Commissione, aderendo ad una proposta del presidente Tesauro, delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta avanzata dalla 11^a Commissione permanente, tendente ad ottenere l'assegnazione alle Commissioni riunite 1^a e 11^a, del disegno di legge d'iniziativa popolare: « Interventi per gli handicappati psichici, fisici e sensoriali ed i disadattati sociali » (1167).

SULLA RICHIESTA DI UN PARERE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Il Presidente informa che la 10^a Commissione permanente ha chiesto, ai sensi dello articolo 28 del Regolamento, il parere della Commissione circa la legittimità costituzio-

nale di una norma del disegno di legge n. 736, concernente l'istituzione di un ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Il senatore Bisori sostiene che la Commissione non ha competenza per esprimere detto parere, ai sensi del vigente Regolamento.

Il senatore Gianquinto dichiara di condividere l'opinione del precedente oratore.

Il presidente Tesauro propone comunque di sottoporre la questione alla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente e decide di convocare la Sottocommissione per i pareri per le ore 18.

La seduta termina alle ore 13,40.

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Giolitti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Lo Giudice.

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica » (1361).
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Colella, sottolineando anzitutto come il provvedimento abbia un carattere parziale, nel senso che, se contribuisce a migliorare l'efficienza degli organi della programmazione, non pretende di esaurire la vasta gamma di interventi che appare necessaria per un pieno rilancio della programmazione economica. Pur con questa li-

mitazione — afferma il senatore Colella — il disegno di legge presenta una notevole importanza in quanto aggiorna l'assetto istituzionale degli organi della programmazione alle esigenze che, sia pure a distanza di tempo relativamente breve, si sono manifestate dopo l'istituzione del Ministero.

La modifica della legge istitutiva — prosegue il relatore — si rende necessaria per il fatto che essa venne formulata anteriormente ad ogni concreta esperienza di programmazione, in un momento in cui si riteneva prevalente l'aspetto di elaborazione dei programmi economici nazionali rispetto a quello dell'attuazione. Una tale concezione — afferma il senatore Colella — ha influito anche sull'assetto istituzionale, per cui la sola parte rimasta attualmente valida è quella attinente alle funzioni del CIPE. In seguito al comprovato rilievo del momento attuativo, si è ritenuto opportuno associare ad esso anche la segreteria della programmazione rafforzando le strutture del Ministero del bilancio, che prima avevano responsabilità esclusiva in tale settore.

Il senatore Colella esamina quindi la modifica riguardante la presidenza dell'ISPE che passa dal Ministro del bilancio al Segretario della programmazione (il quale vede meglio delineate le proprie funzioni anche all'interno del Ministero). Tale soluzione appare valida al relatore poichè risolve il problema del controllo sull'ISPE affidandolo ad organo diverso dal Ministro e conservando, attraverso il Segretario della programmazione, un legame organico assai stretto con l'Istituto. Il relatore sottolinea positivamente anche la riduzione dei componenti del CIPE e le altre modifiche di minor rilievo.

Dopo che il Presidente ha ringraziato il Ministro del bilancio per aver riprodotto nella relazione al disegno di legge le norme modificate, con un gesto che appare rispettoso nei confronti del Parlamento, si apre la discussione generale.

Interviene per primo il senatore Belotti il quale, dichiarandosi concorde in linea di massima con il disegno di legge, rileva che l'attribuzione della presidenza dell'ISPE al Segretario della programmazione sembra ripetere a livello burocratico l'inconveniente

che prima si registrava a livello politico con la presidenza dell'Istituto affidata al Ministro. Egli trae quindi spunto dal disegno di legge per invitare il Ministro del bilancio a curare che gli organi della programmazione siano in costante contatto con gli organismi comunitari, che predispongono anch'essi una programmazione a livello europeo.

Il senatore Biaggi, rilevato come dalle modifiche apportate alla legge istitutiva del Ministero del bilancio esca valorizzata la figura del Segretario della programmazione, chiede quali criteri vengano seguiti per la nomina di esso, osservando anche una scelta esclusivamente politica non offre sufficienti garanzie.

Interviene successivamente il senatore Antonino Maccarrone. L'oratore osserva preliminarmente che il provvedimento appare parziale, soprattutto perchè non si accompagna ad un rilancio del dibattito sulle procedure della programmazione, a proposito del quale egli osserva che il Governo è venuto meno a precisi impegni assunti. Egli dichiara quindi di condividere le osservazioni del senatore Biaggi circa il rafforzamento della posizione del Segretario della programmazione; rileva peraltro che la scelta di funzionari di simile livello non può che essere politica e come tale affidata al Governo, che a sua volta risponde al Parlamento. L'oratore affronta quindi le modifiche riguardanti l'ISPE osservando che il mutamento della presidenza, per quanto giustificato, non appare sufficiente dato che l'Istituto continua ad essere, anche con il nuovo presidente, uno strumento esclusivo del Ministero del bilancio, senza poter svolgere quella funzione, che invece dovrebbe competergli, di strumento anche degli altri centri istituzionali che, come il Parlamento e le Regioni, dovranno in qualche modo essere associati alla procedura di formazione e di controllo della programmazione. D'altra parte — egli aggiunge — l'attribuzione della presidenza dell'ISPE al Segretario generale della programmazione non risolve la questione del controllore controllato che, come ha affermato il senatore Belotti, si perpetua anche nella nuova situazione. Dopo alcuni rilievi su altri aspetti minori del provvedimento, il senatore

Maccarrone chiede al Ministro del bilancio di fornire un quadro degli orientamenti del Governo sulle procedure della programmazione.

Interviene quindi il senatore Fortunati, che affronta il tema generale dell'assetto istituzionale degli organismi di indagine pubblici, muovendo dal presupposto che esso è funzione di criteri politico-economici generali seguiti in una società in un dato momento storico. Egli ritiene conseguentemente che in una società moderna l'informazione serva soprattutto alla formazione della legge e non soltanto alla sua applicazione: pertanto gli strumenti conoscitivi debbono essere a disposizione anche del Parlamento, tanto più che gli studi e le rilevazioni dipendono da ipotesi di lavoro che, tradotte in atto, pongono il Parlamento in condizione di poter soltanto accettare o rifiutare in blocco determinate proposte del Governo; in quanto non dispone di adeguati strumenti conoscitivi.

Un ragionamento del genere — prosegue il senatore Fortunati — vale anche per le Regioni e, correlativamente, anche per gli altri istituti pubblici di ricerca, l'ISTAT e l'ISCO, i quali debbono essere collegati con il Parlamento per tramite diversi da quello rappresentato dal Ministro che ha la sorveglianza su di essi, in quanto altrimenti non si distinguono in nulla da qualsiasi altro organo della pubblica Amministrazione. Il senatore Fortunati conclude quindi il suo intervento formulando alcuni rilievi sulla partecipazione dei docenti universitari al Comitato tecnico scientifico della programmazione, secondo un meccanismo che dovrà essere riveduto in seguito all'approvazione della riforma universitaria, tenendo presente anche che partecipazioni del genere tendono a porre su piani diversi i vari studiosi ai fini della ricerca.

Il seguito della discussione generale è quindi rinviato, per la conclusione, alla seduta di mercoledì, mentre per l'esame degli articoli la Commissione stabilisce di riservare la seduta pomeridiana di giovedì 11 febbraio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli comunica che la udienza conoscitiva con il professor Dell'Amore sui problemi del credito agrario potrà essere tenuta dalla Commissione in relazione al parere da emettere sul disegno di legge n. 39 (« Provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio in agricoltura »).

La seduta termina alle ore 19,50.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tesauro, esamina il nuovo testo dell'articolo 31 del disegno di legge: « Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri.

Dopo che il presidente Tesauro ha illustrato ampiamente l'articolo in esame, che a suo avviso appare chiaramente illegittimo sotto il profilo costituzionale, prende la parola il senatore Del Nero, il quale, manifestate riserve circa la competenza della 1^a Commissione a pronunziarsi — ai sensi del vigente Regolamento — sulla legittimità costituzionale della norma, dichiara peraltro di non ritenere fondato il dubbio di incostituzionalità, risultando la generalizzazione dell'obbligo contributivo giustificata, a suo parere, dalla potenziale facoltà di tutti i datori di lavoro di avvalersi dell'opera dei consulenti del lavoro.

Infine, a maggioranza, e con l'astensione dal voto del senatore Del Nero, la Sottocommissione aderisce alla proposta del Presidente e delibera di trasmettere alla 10^a Commissione parere contrario all'articolo in esame, perchè in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento statale.

FINANZE E TESORO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zugno, ha deliberato di esprimere:

a) parere favorevole sui disegni di legge:

« Inserzione automatica delle clausole " senza spese ", " senza protesto." nelle cambiali e nei vaglia cambiari di importo non superiore a lire 100.000 » (1229), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri (*alla 2^a Commissione*);

« Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali » (1392), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10^a Commissione*);

« Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex-coloniale » (1435), d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 1^a Commissione*);

« Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali » (1478), d'iniziativa dei deputati Bersani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*);

« Modificazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 194, e alla legge 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano » (1489) (*alla 7^a Commissione*);

« Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1498), d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri (*alla 1^a Commissione*);

b) parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:

« Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1390), d'iniziativa dei senatori Bardi ed altri (*alla 4^a Commissione*);

c) parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:

« Istituzione di un premio per l'abbattimento di bovini di peso superiore ai tre quintali » (1417), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri (*alla 8^a Commissione*);

« Tutela sanitaria delle attività sportive » (1486) (*alla 11^a Commissione*);

d) parere contrario sui disegni di legge:

« Istituzione della Direzione generale per la istruzione artistica presso il Ministero della pubblica istruzione » (1153), d'iniziativa dei senatori Deriu ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Indennità speciale di seconda lingua ai Magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella regione Valle d'Aosta » (1264), d'iniziativa dei senatori Berthet ed altri (*alla 1^a Commissione*);

« Trattamento di pensione dei vice brigadieri dei Corpi speciali militari e modifica dell'articolo 103 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 » (1271), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri (*alla 4^a Commissione*);

« Assegnazione alla Sovrintendenza alle antichità e belle arti della provincia di Trieste dei fondi necessari per ricerche, scavi ed

opere di consolidamento dei "castellieri" » (1321), d'iniziativa del senatore Sema (*alla 6^a Commissione*);

« Autorizzazione al Provveditorato alle opere pubbliche della Toscana ad assumere per-

sonale straordinario per la liquidazione delle pratiche inerenti al risarcimento danni causati dall'alluvione del novembre 1966 » (1448), d'iniziativa dei senatori Fabiani ed altri (*alla 7^a Commissione*).